

## **INPS - Messaggio 22 maggio 2015, n. 3499**

Art. 11 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175. Elevazione del limite di valore per la dichiarazione di successione

Pervengono a questa Direzione quesiti circa la soglia al di sotto della quale non è obbligatorio presentare la dichiarazione di successione.

A tale proposito, con riferimento alla nota operativa n. 11 del 19/10/2007, si segnala che con l'art. 11 del decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, entrato in vigore il 13 dicembre 2014, vengono semplificati alcuni adempimenti legati alla dichiarazione di successione.

In particolare, il citato art. 11 ha modificato l'art. 28 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. Le modifiche concernono:

- il limite di valore che consente, in presenza di altre condizioni fissate dalla legge, di fruire dell'esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione;
- i documenti da allegare alla dichiarazione di successione;
- l'erogazione dei rimborsi fiscali a favore degli eredi.

In concreto, per quanto di interesse ai fini della documentazione da richiedere per l'erogazione delle prestazioni di fine servizio o di fine rapporto, il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 aumenta a 100.000 euro la soglia al di sotto della quale opera l'esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione.

Si ricorda, in proposito, che l'art. 28 comma 7 del decreto legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990 prevede che la dichiarazione di successione possa non essere presentata se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta (figli, nipoti ex filio, genitori) del defunto;
- l'eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari;
- l'attivo ereditario ha un valore non superiore ad una determinata soglia, che il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 aumenta da 25.822,84 a 100.000,00 euro.

Posto che il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 non ha previsto una decorrenza specifica per la norma sull'aumento della soglia per l'esonero dalla dichiarazione di successione, essa trova applicazione dal 13 dicembre 2014 (data della relativa entrata in vigore). Ne deriva che l'obbligo di presentazione della dichiarazione non sussiste per le successioni, devolute a favore del coniuge o di parenti in linea retta del defunto, se l'attivo ereditario non supera 100.000 euro:

- apertesi dal 13 dicembre 2014;
- apertesi anteriormente al 13 dicembre 2014, se il termine per la presentazione della dichiarazione è ancora pendente a tale data e la dichiarazione non è ancora stata presentata.

### **Allegato 1**

Si allega il testo dell'art. 28 del decreto legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990 nell'attuale versione

Art. 28.

(Artt. 35, comma 1, 36 e 37 D.P.R. n. 637/1972

Art. 4, comma 4, legge n. 880/1986)

Dichiarazione della successione

1. La dichiarazione della successione deve essere presentata all'ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; può essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel

giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucre il timbro a calendario.

2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari.

3. La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatta su stampato fornito dall'ufficio del registro o conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.

4. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo.

5. I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunciato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l'ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinuncia all'eredità o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura.

6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4, e dall'erogazione di rimborsi fiscali che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8.

7. Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare.

8. La dichiarazione nulla si considera omessa.